DELIBERA N. 386

Camera di Commercio
Genova

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Riunione della Giunta Camerale di lunedì 14 settembre 2026 - Ore 15.05

Presenti	Assenti			
*		Sig. Luigi ATTANASIO	-	Presidente
*		Dott.ssa Barbara BANCHERO		
*		Sig.ra Maria Ornella CARAMELLA		
*		Sig. Alessandro CAVO		
*		Sig. Paolo CORSIGLIA		
*		Ing. Fabrizio FERRARI		
*		Dott. Felice NEGRI		
*		Sig. Massimiliano SPIGNO		
*		Dott. Massimiliano TUMIATI	-	Presidente Revisori dei Conti
*		Dott. Gian Alberto MANGIANTE	-	Revisore dei Conti
	*	Dott. Riccardo SCARPULLA	-	Revisore dei Conti
*		Dott. Maurizio CAVIGLIA	-	Segretario Generale

***

Assistono il Segretario Generale il Dirigente Vicario, dott. Marco Razeto e la sig.ra Angela Modestini. Partecipano alla riunione il dott. Stefano Messina, in qualità di Presidente della Consulta per il settore marittimo, portuale e logistico, l'ing. Giulio Musso, in qualità di Presidente della Consulta per le infrastrutture e l'urbanistica.

N. 386 del 14.09.2026

OGGETTO: CCNL 2022/2024 Funzioni Locali area Dirigenza - finanziamento retribuzione di risultato con disponibilità risorse residue anni 2024 2025.

L'art. 22 comma 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area delle Funzioni Locali - Sezione Dirigenti, siglato in data 23/02/2026, ha incrementato l'importo annuo della retribuzione di posizione delle singole posizioni dirigenziali coperte alla data del 31/12/2021. L'aumento è stato fissato in € 1.792,44 annue con decorrenza 1/1/2024.

Nell'ambito dello stesso articolo è previsto che tale aumento sia finanziato da nuove risorse appositamente destinate dal CCNL alla retribuzione di posizione e di risultato.

Infatti, l'art. 24 al comma 1 prevede, con decorrenza dal 1/1/2024, un aumento annuo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato pari al 3,05% del monte salari della Dirigenza riferito al 2021. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che tale incremento oltre a finanziare l'aumento della retribuzione di posizione sia destinato per la parte residuale alla retribuzione di risultato ed welfare integrativo.

Considerato che presso l'Ente non risultano attivati istituti di welfare integrativo finanziati a valere sul Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, la quota residua delle risorse di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024, non utilizzata per il finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione, è destinata integralmente alla retribuzione di risultato.

Applicando quindi la percentuale del 3,05% al monte salari 2021, determinato seguendo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato e dei pareri Aran (tabelle 12 e 13 del conto annuale 2021), l'aumento annuo è stato definito in € 9.982,59 (Allegato 1).

Dal 2026, tale ultimo importo confluirà stabilmente ad incrementare le risorse di cui all'art. 39 del CCNL 16 luglio 2024 (Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei Dirigenti).

Relativamente alle annualità pregresse 2024 e 2025, l'incremento complessivo del Fondo previsto dall'art. 24, comma 1,

del CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024 Sezione Dirigenti ammonta ad euro 19.965,18. Di tale importo, euro 7.519,69 sono già stati utilizzati nel corso dell'anno 2026 per la corresponsione degli arretrati della retribuzione di posizione spettanti ai dirigenti aventi diritto. La differenza tra le risorse complessivamente destinate all'incremento del Fondo e quelle impiegate per il finanziamento degli arretrati della retribuzione di posizione determina una disponibilità residua pari ad euro 12.445,49, come risultante dall'Allegato 2.

Ai sensi dell'art. 24 del CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024 e in conformità agli orientamenti applicativi ARAN, la quota residua non utilizzata per il finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione è destinata alla retribuzione di risultato. Pertanto, il predetto importo residuo viene attribuito alle annualità 2024 e 2025 e ripartito tra i dirigenti aventi diritto applicando, senza alcuna variazione, i medesimi criteri utilizzati per la liquidazione della retribuzione di risultato dei rispettivi esercizi, in proporzione a quanto già corrisposto a tale titolo, come evidenziato nell'Allegato 2. A supporto della presente applicazione si allegano gli orientamenti ARAN AFL33 e AFL90 (Allegato 3), riferiti a disposizioni contrattuali di analogo contenuto, che confermano la destinazione delle quote residue alla retribuzione di risultato e la relativa ripartizione sulla base dei criteri già applicati negli anni di riferimento.

L'art. 24, comma 3, del CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024 prevede, a decorrere dall'anno 2025, la facoltà per gli enti di incrementare la parte variabile del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato in misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2021 del personale destinatario dello stesso fondo. Per la Camera di Commercio di Genova tale incremento è quantificato in euro 720,06 (allegato 1). Considerata la natura facoltativa di questa disposizione, l'Amministrazione si riserva di valutare, in sede di consuntivazione del fondo 2026, l'inserimento dell'incremento in questione, con l'eventuale riconoscimento una tantum anche della quota riferita all'anno 2025.

E' opportuno segnalare che, come dalla previsione dell'art. 11, comma 1 let. a) del DL 14/12/2018 n. 135 convertito in legge n. 12/2019, e chiarito con successive interpretazioni Aran, le integrazioni delle risorse di cui all'art. 24 trattandosi di fondi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale i cui oneri di spesa sono già stati computati nel rinnovo dello stesso, non sono da considerarsi rientranti nel limite di cui all'art. 23 comma 2 Dlgs. 75/2017.

LA GIUNTA CAMERALE

Udita l'esposizione sull'argomento in oggetto;

Visti gli artt. 22 e 24, del CCNL 2022/2024 per la dirigenza, siglato in data 23/02/2026;

Visto l' art. 39, del CCNL 2019/2021 per la dirigenza, siglato in data 16/07/2024;

Visti gli orientamenti applicativi Aran AFL33 del 15/6/2021 e AFL90 del 27/9/2024 pubblicati sul sito dell'Agenzia;

Viste le tabelle 12 e 13 del conto annuale 2021 della Camera di Commercio di Genova in base alle quali è stato determinato il monte salari relativo alla dirigenza propedeutico ai fini del calcolo dell'incremento di cui all'art. 24 comma 1 del CCNL 2022/2024 per la dirigenza;

Visto l'art. 11 comma 1 let. a) del DL 14/12/2018 n. 135 convertito in legge n. 12/2019 e verificato pertanto che l'incremento di cui all'art. 24 comma 1 del CCNL 2022/2024 per la dirigenza non è soggetto al limite di cui all'art. 23 comma 2 Dlgs. 75/2017;

Richiamato il proprio precedente atto n. 292 del 30/6/2025 e vista la determinazione n. 395/A del 10/7/2025 con cui sono stati definiti gli importi di retribuzione di risultato da liquidare per l'esercizio 2024 rispettivamente al Segretario Generale e ai Dirigenti non apicali;

Richiamato il proprio precedente atto n. 278 del 15/6/2026 e vista la determinazione n. 400/A del 2/7/2026 con cui sono stati definiti gli importi di retribuzione di risultato da liquidare per l'esercizio 2025 rispettivamente al Segretario Generale e al Dirigente non apicale;

Visto l'allegato n. 2 predisposto dall'ufficio amministrazione economica del personale che evidenzia per ciascun dirigente, oltre che le percentuali di ripartizione, gli arretrati di retribuzione di risultato da corrispondere per ogni anno in quota proporzionale rispetto a quanto già liquidato;

Verificato che l'importo totale da corrispondere, pari a € 12.445,49 trova copertura nel fondo aumenti contrattuali;

Unanime,

d e l i b e r a

- di prendere atto dell'applicazione della disposizione contrattuale (art. 24 CCNL 2022/2024 Funzioni Locali area Dirigenza) che prevede la corresponsione degli arretrati della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno prestato servizio presso la Camera di Commercio di Genova negli anni 2024 e 2025, secondo la ripartizione proporzionale recepita negli importi di cui al prospetto allegato n. 2 che fa parte integrante del presente provvedimento, per un totale di € 12.445,49;

- di imputare l'onere di € 12.445,49 al conto "261003 Fondo oneri aumenti contrattuali" che presenta la sufficiente disponibilità.

ALLEGATI

Il Presidente
f.to Sig. Luigi Attanasio

Il Segretario Generale
f.to Dott. Maurizio Caviglia

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA GENOVA

Per copia conforme ad uso amministrativo
Il DIRIGENTE VICARIO
Dott. Marco RAZETO

INCREMENTO RISORESE
PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO

ART 24 CCNL DIRIGENZA 2022/2024
commi 1 e 3

MONTE SALARI 2021			
conto annuale 2021 inviato nel 2022	**sg**	**dir**	**TOTALE**
tab 12	62.063	54.956	117.019
tab 13	172.774	66.067	238.841
tab 14			
arretrati	17.218	11.344	-28.562
monte salari 2021			327.298

		AUMENTO ANNUO
AUMENTO ARTI 24 COMMA 1		
+3,05% MONTE SALARI 2021	DAL 1/1/2024	9.982,59
+0,22% MONTE SALARI 2021	DALL'1/1/2025	720,06

Allegato 2

FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RIUSLTATO ANNI 2024/2025

	2024	2025	tot 2024/2025
incremento totale risorse art 24 c. 1 CCNL 2024/2025	9.982,59	9.982,59	19.965,18
di cui arretrati retribuzione posizione	- 3.934,81	- 3.584,88	- 7.519,69
disponibilità residua destinata alla retribuzione di risultato	**6.047,78**	**6.397,71**	**12.445,49**

RIPARTO DELLE RISORSE RESIDUALI IN PROPORZIONE ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO LIQUIDATA NEGLI ANNI 2024/2025

DIRIGENTE	% ripartizione		importo retribuzione di risultato da liquidare		totale
	2024	2025	2024	2025	
Mercati Sergio	3,61	-	218,23	-	218,23
Razeto Marco	32,46	36,20	1.962,81	2.316,07	4.278,88
Caviglia Maurizio	63,94	63,80	3.866,74	4.081,64	7.948,38
totale	**100,00**	**100,00**	**6.047,78**	**6.397,71**	**12.445,49**

Come si calcola l'incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato in base alla disciplina dell'art. 56, comma 1, del CCNL 17/12/2020 relativo all'Area delle Funzioni locali?

La disciplina dell'art. 56, comma 1, del CCNL 17 dicembre 2020 prevede espressamente che " *a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53%da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione".*

Le predette risorse, pertanto, così come calcolate nella misura dello 1,53 % del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2015,incrementano il Fondo dal 1° gennaio 2018.

Si chiarisce quanto sopra con un esempio:

- monte salari annuo 2015 = 500.000 Euro;

- 1,53% sul monte salari annuo 2015 = 7.650 Euro;

- dall'annualità 2018 (e, quindi, anche per l'anno 2019, 2020 ecc.) il Fondo ha 7.650 Euro in più.

Per completezza, si chiarisce altresì che la diposizione in esame non può in alcun modo essere interpretata come un incremento progressivo delle risorse di cui si tratta: quindi, l'incremento resta costante nel tempo (nell'esempio, sempre 7.650 Euro dal 2018 e per tutti gli anni successivi).

Si ricorda inoltre che una parte dell'incremento è destinato ad incrementare la retribuzione di posizione delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018 (art. 54, comma 4).

Ciò che residua dopo aver incrementato le retribuzioni di posizioni è destinato a retribuzione di risultato.

Relativamente alle annualità già trascorse (2018, 2019 e 2020), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa.

Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno di tali anni.

Gli incrementi delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato in base alla disciplina dell'art. 39, comma 1, del CCNL 16.07.2024 relativo all'area delle Funzioni locali hanno un vincolo di destinazione? La parte di tali risorse destinata a retribuzione di risultato, relativa ad annualità già trascorse (2021, 2022 e 2023), può essere erogata senza riaprire le contrattazioni integrative? Sempre in merito alle predette risorse relative a precedenti annualità, ai soli fini di contabilizzazione delle stesse nelle rilevazioni di conto annuale, è possibile considerarle risorse da indicare nel conto annuale 2024 relative a precedenti annualità?

La disciplina dell'art. 39, comma 1, del CCNL 16.07.2024 prevede espressamente che *"1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione:*

- 0,46% a decorrere dal 01.01.2020;

- rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021."

Le predette risorse, così come calcolate nella misura dello 0.46 % del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2018, incrementano il Fondo dal 1° gennaio 2020, rideterminate nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.

Le stesse, come indicato al comma 2, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 37, commi 4 e 5, e per la parte residuale sono destinate alla retribuzione di risultato. Pertanto le risorse di cui trattasi concorrono a finanziare le retribuzioni delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 31.12.2018 e, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, l'eventuale adeguamento del valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 4.

Relativamente alle annualità già trascorse (2021, 2022 e 2023), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in

ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa.

Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno degli anni pregressi.

Ai fini della rilevazione dei dati nel conto annuale non è necessario riaprire le rilevazioni degli anni precedenti. La retribuzione di risultato, comprensiva degli incrementi relativi alle annualità pregresse, andrà registrata nella correlata voce di spesa della tabella 13 del conto annuale 2024.